

Codice A1614A

D.D. 9 aprile 2024, n. 236

**PSR 2014-2022, Operazioni 8.3.1 (D.D. 22 ottobre 2019, n. 3640), 8.4.1 (D.D. 22 ottobre 2019, n. 3635), 8.5.1 (D.D. 22 ottobre 2019, n. 3636). Approvazione modifiche alle Norme tecniche e amministrative relative ai termini per la presentazione delle domande di variante. Approvazione modifiche alle disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle riduzioni, sanzioni ed esclusioni dal pagamento ....**



**ATTO DD 236/A1614A/2024**

**DEL 09/04/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1614A - Foreste**

**OGGETTO:** PSR 2014-2022, Operazioni 8.3.1 (D.D. 22 ottobre 2019, n. 3640), 8.4.1 (D.D. 22 ottobre 2019, n. 3635), 8.5.1 (D.D. 22 ottobre 2019, n. 3636). Approvazione modifiche alle Norme tecniche e amministrative relative ai termini per la presentazione delle domande di variante. Approvazione modifiche alle disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle riduzioni, sanzioni ed esclusioni dal pagamento relative alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 (Allegato A alla DD n. 2805 del 13 agosto 2019 e s.m.i.)

VISTI i seguenti Regolamenti (UE):

1) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

2) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) m.s.m.i., che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale e abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

3) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

4) n. 640/2014 della Commissione dell'11/03/2014 e s.m.i. che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di

gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, al sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale;

5) n. 808/2014 della Commissione del 17/7/2014 e s.m.i., recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

6) n. 809/2014 della Commissione del 17/7/2014 e s.m.i. recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

7) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

8) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/12/2020 che «stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013, il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e il Regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022, il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022».

CONSIDERATO che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto.

RICHIAMATO il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato nella sua prima versione con Decisione della Commissione Europea C (2015) 7456 del 28.10.2015 e recepito con D.G.R n. 29-2396 del 9.11.2015.

CONSIDERATO che il sopraindicato PSR 2014-2020 della Regione Piemonte comprende tra l'altro la Misura 8 - "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste", al cui interno sono previste:

- la sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", operazione 8.3.1 "Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici";
- la sottomisura 8.4 "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", operazione 8.4.1 "Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici";
- la sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali", operazione 8.5.1 "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali".

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 30-8814 del 18/04/2019 con la quale sono stati approvati gli indirizzi relativi all'attuazione delle Operazioni 8.3.1 "Sostegno prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", 8.4.1. "Ripristino danni a foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e 8.5.1. "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali", stabilendo di attivare i relativi Bandi pubblici.

VISTA la versione vigente del PSR 2014-2020, approvata con Decisione della Commissione Europea C(2024)1225 del 20 febbraio 2024.

VISTI:

1) il Decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo n. 497 del 17/01/2019, che disciplina il regime di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2) la Deliberazione della Giunta regionale n. 66-8975 del 16/05/2019 che recepisce il DM n. 497 del 17/01/2019.

VISTE le seguenti determinazioni del Settore Foreste:

- n. 3640 del 22/10/2019 con la quale è stata fissata l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno dell'Operazione 8.3.1 del PSR 2014-2020 "Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e sono state pubblicate le relative Norme tecniche e amministrative;

- n. 3635 del 22/10/2019 con la quale è stata fissata l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno dell'Operazione 8.4.1 del PSR 2014-2020 "Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e sono state pubblicate le relative Norme tecniche e amministrative;

- n. 3636 del 22/10/2019 con la quale è stata fissata l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno dell'Operazione 8.5.1 del PSR 2014-2020 "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali" e sono state pubblicate le relative Norme tecniche e amministrative;

- n. 2805 del 13/08/2019, che approva, in conformità alla DGR n. 66-8975 del 16/05/2019, le disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle riduzioni, sanzioni ed esclusioni dal pagamento relative alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1;

- n. 305 del 01/07/2020 con la quale sono state approvate le prime risultanze istruttorie ai sensi dei paragrafi 9.1 e 6.2 dei Bandi relativi alle Operazioni 8.3.1 e 8.4.1 del PSR 2014-2020 indicando, negli allegati A e B alla determinazione stessa, le graduatorie preliminari delle domande ammissibili e finanziabili per ciascuna Operazione;

- n. 358 del 23/07/2020 con la quale sono state approvate le prime risultanze istruttorie ai sensi dei paragrafi 9.1 e 6.2 del Bando relativo all'Operazione 8.5.1 del PSR 2014-2020 indicando nel suo allegato A la graduatoria preliminare delle domande ammissibili e finanziabili, nel suo allegato B la graduatoria preliminare delle domande ammissibili e non finanziabili per carenza risorse e nel suo allegato C le domande non ammissibili;

- n. 16 del 25/01/2022 con la quale si è dato atto che si sono rese disponibili risorse per il finanziamento di ulteriori 19 domande presenti nell'allegato B della graduatoria preliminare approvata con DD n. 358 del 23/07/2020 (Operazione 8.5.1) e si è approvato il finanziamento di tali domande, elencate nel suo allegato A.

DATO ATTO che le Norme tecniche e amministrative approvate per ciascuna Operazione con le determinazioni sopra citate (n. 3640 del 22/10/2019 relativamente all'Operazione 8.3.1, n. 3635 del 22/10/2019 relativamente all'Operazione 8.4.1 e n. 3636 del 22/10/2019 relativamente all'Operazione 8.5.1) e le disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle riduzioni, sanzioni ed esclusioni dal pagamento relative alle medesime Operazioni, approvate con determinazione n. 2805 del 13/08/2019, sono state modificate con:

- DD 858/A1614A del 23/12/2021 che fissa la presentazione della richiesta di anticipo entro 270 giorni dall'ammissione a finanziamento, in luogo dei 180 inizialmente previsti;

- DD 435/A1614A del 19/06/2023 che prevede la possibilità di presentare una seconda istanza di proroga;

- DD 2805/A1614A del 13/08/2019 che modifica il paragrafo 6.6 (Termine per la realizzazione degli interventi) e il paragrafo paragrafo 7.2 (impegni accessori 4 e 5) delle Norme tecniche e amministrative delle Operazioni sopra citate e il paragrafo 2.2. ( impegni accessori 4 e 5) delle disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle riduzioni, sanzioni ed esclusioni delle medesime Operazioni;
- DD 15/A1614A del 16/01/2024 che modifica la disciplina dei controlli, delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento affinché, in montagna e in caso di termine assegnato agli interventi e alla presentazione del saldo nel corso dei 5 mesi invernali, nel conteggio dei giorni di ritardo non venga considerato il periodo invernale.

DATO ATTO che:

1) si sono concluse le attività di istruttoria di tutte le domande inserite negli elenchi delle domande ammissibili e finanziabili di cui sopra ed è in corso la realizzazione degli investimenti autorizzati. Le graduatorie definitive delle domande ammesse a finanziamento per ciascuna Operazione sono state approvate con le determinazioni:

- n. 386/A1614A del 08/06/2023 relativamente all'Operazione 8.3.1, n. 40 domande ammesse,
- n. 388/A1614A del 09/06/2023 relativamente all'Operazione 8.4.1, n. 16 domande ammesse,
- n. 381/A1614A del 07/06/2023 relativamente all'Operazione 8.5.1, n. 38 domande ammesse;

2) sono state liquidate le richieste di saldo delle seguenti domande:

- a) relativamente all'Operazione 8.3.1, n. 4 domanda,
- b) relativamente all'Operazione 8.4.1, n. 4 domande,
- c) relativamente all'Operazione 8.5.1, n. 0 domande;

3) a nessuna di dette liquidazioni sono state applicate riduzioni o esclusioni per mancato rispetto degli impegni accessori assunti circa i tempi di realizzazione degli interventi e di presentazione della domanda di saldo.

DATO ATTO delle difficoltà nel rispetto dei termini assegnati per la conclusione degli interventi e la presentazione delle domande di saldo segnalate per le vie brevi o tramite pec da alcuni beneficiari dovute principalmente a:

- l'esigua dotazione di personale tecnico e amministrativo degli Enti pubblici e riorganizzazioni interne;
- la necessità di attuare più iniziative contemporaneamente legate alla disponibilità di finanziamenti diversi, quali le risorse messe a disposizione degli Enti locali dal P.N.R.R.;
- ai lunghi tempi necessari per l'espletamento delle gare;
- all'aggravio portato dalla compilazione delle check list per il controllo sulle procedure adottate per lo svolgimento delle gare d'appalto;
- ai rallentamenti subiti dalle operazioni in campo a causa della profilassi nei confronti della PSA;
- alla necessità di presentare una richiesta di variante per adeguare i computi e i prezzi da considerare per la base d'asta;
- alle sospensioni degli interventi in Rete Natura 2000 e nelle fasce A del PAI per normativa.

CONSIDERATO che il periodo di programmazione 2014-2022 terminerà il 31 dicembre 2025 e pertanto, al fine di permettere la conclusione delle istruttorie delle domande di saldo e l'invio degli elenchi di liquidazione ad Arpea in tempo utile, non risulta possibile concedere proroghe al termine per la presentazione delle domande di saldo oltre il 30 agosto 2024, termine al quale si aggiunge la possibilità di termine e presentazione tardiva con l'applicazione di una penalità.

RITENUTO OPPORTUNO accompagnare i beneficiari alla conclusione degli interventi permettendo:

- la presentazione delle richieste di variante, anche in diminuzione purché siano garantiti il rispetto degli obiettivi dell'iniziativa finanziata e il mantenimento del punteggio nella parte finanziata della

graduatoria, entro i 60 giorni precedenti il termine previsto per la conclusione degli interventi:

- rivedendo le soglie per l'attribuzione dei pesi basso-medio-alto dei parametri che concorrono al calcolo della % di penalità da applicare in caso di ultimazione degli interventi e di presentazione tardiva delle domande di saldo;
- applicando agli interventi soggetti a sospensioni per normativa e il cui termine scada durante il periodo di sospensione lo stesso principio applicato agli interventi in zone di montagne, al fine di limitare la % di penalità da applicarsi in caso di ultimazione degli interventi e di presentazione tardiva delle domande di saldo;
- prevedendo la decadenza dopo 120 giorni di ritardo nell'ultimazione degli interventi e nella presentazione delle domande di saldo invece dei 90 giorni attualmente previsti.

#### SENTITI:

- 1) i Settori Tecnico Piemonte Nord e Tecnico Piemonte Sud della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, responsabili delle istruttorie delle domande di pagamento delle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1, come da Norme tecniche e amministrative approvate rispettivamente con determinazioni del Settore Foreste nn. 3640, 3635 e 3636 del 22 ottobre 2019;
- 2) ARPEA Piemonte, responsabile dell'autorizzazione ed esecuzione dei pagamenti, come da Norme tecniche e amministrative sopra citate;
- 3) il Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Direzione Agricoltura e cibo, responsabile della gestione del PSR 2014-22 della Regione Piemonte.

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra esposto,

1) modificare le Norme Tecniche e amministrative di cui alle Operazioni del PSR 2014-2020 8.3.1 "Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", 8.4.1 "Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e 8.5.1 "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali", approvate, rispettivamente, con determinazioni del Settore Foreste nn. 3640, 3635 e 3636 del 22/10/2019, al paragrafo 12.1.1. Presentazione della domanda di Variante come sotto riportato:

la frase:

"La domanda di variante può essere presentata al massimo entro 120 giorni dal termine ultimo per la realizzazione dell'investimento indicato al paragrafo 6.6."

è sostituita da:

"La domanda di variante può essere presentata al massimo entro 60 giorni dal termine ultimo per la realizzazione dell'investimento indicato nella comunicazione di ammissione al finanziamento e di comunicazione di esito positivo della proroga.";

2) modificare l'Allegato A alla DD n. 2805 del 13 agosto 2019, così come modificato da ultimo con DD 15/A1614A del 16/01/2024, al par. 2.2 (Impegni accessori) come di seguito riportato:

le frasi:

"Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati, il parametro per l'individuazione della **gravità** della violazione è individuato nell'importo dell'intervento (importo totale dell'investimento sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico); il peso da attribuire all'infrazione è pari a 1 (=basso) per importo dell'intervento fino a 80.000,00 euro; a pari a 3 (=medio) per importo dell'intervento oltre 80.000,00 euro e fino a 120.000,00 euro; è pari a 5 (=alto) per importo dell'intervento oltre 120.000,00 euro.

Per gli impegni accessori sopra indicati con i numeri 1, 2, 3, 6 e 7 il parametro per l'individuazione della **durata** della violazione è individuato nel ritardo (in giorni rispetto al termine) con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente; il peso da attribuire all'infrazione è pari a 1 (=basso) per ritardo fino a 30 giorni solari; è pari a 3 (=medio) per ritardo oltre 30 e fino a 60 giorni solari; è pari a 5 (=alto) per ritardo oltre 60 giorni solari, fino al limite temporale massimo di 90 giorni per la regolarizzazione della posizione del richiedente, al superamento del quale la domanda

decade dal sostegno.

Per gli impegni sopra indicati con i numeri 4 e 5, il parametro per l'individuazione della **durata** della violazione è individuato nel ritardo (in giorni rispetto al termine) con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente. Nel caso di interventi in Comuni classificati montani o ricadenti in fogli di mappa classificati montani secondo l'allegato 7 al PSR 2014-22, per il calcolo del numero di giorni di ritardo non è da prendere in considerazione il periodo che intercorre tra il 1° dicembre e il 30 aprile dell'anno successivo. Il peso da attribuire all'infrazione è pari a 1 (=basso) per ritardo fino a 30 giorni solari; è pari a 3 (=medio) per ritardo oltre 30 e fino a 60 giorni solari; è pari a 5 (=alto) per ritardo oltre 60 giorni solari, fino al limite temporale massimo di 90 giorni per la regolarizzazione della posizione del richiedente, al superamento del quale la domanda decade dal sostegno;”.

sono sostituite da:

“Per gli impegni accessori sopra indicati con i numeri 1, 2, 3, 6 e 7, il parametro per l'individuazione della **gravità** della violazione è individuato nell'importo dell'intervento (importo totale dell'investimento sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico); il peso da attribuire all'infrazione è pari a 1 (=basso) per importo dell'intervento fino a 80.000,00 euro; a pari a 3 (=medio) per importo dell'intervento oltre 80.000,00 euro e fino a 120.000,00 euro; è pari a 5 (=alto) per importo dell'intervento oltre 120.000,00 euro.

Per gli impegni sopra indicati con i numeri 4 e 5, il parametro per l'individuazione della **gravità** della violazione è individuato nell'importo dell'intervento (importo totale dell'investimento sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico); il peso da attribuire all'infrazione è pari a 1 (=basso) per importo dell'intervento fino a 150.000,00 euro; a pari a 3 (=medio) per importo dell'intervento oltre 150.000,00 euro e fino a 300.000,00 euro; è pari a 5 (=alto) per importo dell'intervento oltre 300.000,00 euro.

Per gli impegni accessori sopra indicati con i numeri 1, 2, 3, 6 e 7 il parametro per l'individuazione della **durata** della violazione è individuato nel ritardo (in giorni rispetto al termine) con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente; il peso da attribuire all'infrazione è pari a 1 (=basso) per ritardo fino a 30 giorni solari; è pari a 3 (=medio) per ritardo oltre 30 e fino a 60 giorni solari; è pari a 5 (=alto) per ritardo oltre 60 giorni solari, fino al limite temporale massimo di 90 giorni per la regolarizzazione della posizione del richiedente, al superamento del quale la domanda decade dal sostegno.

Per gli impegni sopra indicati con i numeri 4 e 5, il parametro per l'individuazione della **durata** della violazione è individuato nel ritardo (in giorni rispetto al termine) con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente. Nel caso di interventi in Comuni classificati montani o ricadenti in fogli di mappa classificati montani secondo l'allegato 7 al PSR 2014-22 e di termine per l'esecuzione degli interventi nel periodo tra il 1° dicembre e il 30 aprile dell'anno successivo, per il calcolo del numero di giorni di ritardo non è da prendere in considerazione detto periodo.

Analogamente, nel caso di interventi in aree soggette a periodi di sospensione degli interventi selvicolturali per normativa (siti della Rete Natura 2000 e fascia A del PAI) e di termine per l'esecuzione degli interventi selvicolturali in detti periodi, per il calcolo del numero dei giorni di ritardo non è da prendere in considerazione il periodo di sospensione.

Il peso da attribuire all'infrazione è pari a 1 (=basso) per ritardo fino a 40 giorni solari; è pari a 3 (=medio) per ritardo oltre 40 e fino a 80 giorni solari; è pari a 5 (=alto) per ritardo oltre 80 giorni solari, fino al limite temporale massimo di 120 giorni per la regolarizzazione della posizione del richiedente, al superamento del quale la domanda decade dal sostegno;”.

Attestato che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361".

tutto ciò premesso;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
- l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la L. 241/90 e l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la L. 190/2012 e s.m.i., Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della disciplina dei controlli interni", come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021;
- la D.G.R. n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 con cui è stato approvato il Piano integrato di attività e di organizzazione della Giunta regionale per gli anni 2023-2025;

#### *determina*

1) di modificare le Norme Tecniche e amministrative di cui alle Operazioni del PSR 2014-2020 8.3.1 "Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", 8.4.1 "Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e 8.5.1 "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali", approvate, rispettivamente, con determinazioni del Settore Foreste nn. 3640, 3635 e 3636 del 22/10/2019, al paragrafo 12.1.1. Presentazione della domanda di Variante, relativamente ai termini di presentazione delle domande stesse, come sotto riportato:

"La domanda di variante può essere presentata al massimo entro 60 giorni dal termine ultimo per la realizzazione dell'investimento indicato nella comunicazione di ammissione al finanziamento e di comunicazione di esito positivo della proroga.";

2) di modificare i parametri per l'individuazione della gravità e della durata della violazione degli impegni accessori n. 4 e n. 5 di cui al paragrafo 2.2. dell'allegato A alla DD 2805/A1807A del 13 agosto 2019 e s.m.i. sostituendo la frase relativa a tali parametri come di seguito riportato:

Per gli impegni accessori sopra indicati con i numeri 1, 2, 3, 6 e 7, il parametro per l'individuazione della **gravità** della violazione è individuato nell'importo dell'intervento (importo totale dell'investimento sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico); il peso da attribuire all'infrazione è pari a 1 (=basso) per importo dell'intervento fino a 80.000,00 euro; a pari a 3 (=medio) per importo dell'intervento oltre 80.000,00 euro e fino a 120.000,00 euro; è pari a 5 (=alto) per importo dell'intervento oltre 120.000,00 euro.

Per gli impegni sopra indicati con i numeri 4 e 5, il parametro per l'individuazione della **gravità** della violazione è individuato nell'importo dell'intervento (importo totale dell'investimento sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico); il peso da attribuire all'infrazione è pari a 1 (=basso) per importo dell'intervento fino a 150.000,00 euro; a pari a 3 (=medio) per importo dell'intervento oltre 150.000,00 euro e fino a 300.000,00 euro; è pari a 5 (=alto) per importo dell'intervento oltre 300.000,00 euro.

Per gli impegni accessori sopra indicati con i numeri 1, 2, 3, 6 e 7 il parametro per l'individuazione della **durata** della violazione è individuato nel ritardo (in giorni rispetto al termine) con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente; il peso da attribuire all'infrazione è pari a 1 (=basso) per ritardo fino a 30 giorni solari; è pari a 3 (=medio) per ritardo oltre 30 e fino a 60 giorni solari; è pari a 5 (=alto) per ritardo oltre 60 giorni solari, fino al limite temporale massimo di 90 giorni per la regolarizzazione della posizione del richiedente, al superamento del quale la domanda decade dal sostegno.

Per gli impegni sopra indicati con i numeri 4 e 5, il parametro per l'individuazione della **durata** della violazione è individuato nel ritardo (in giorni rispetto al termine) con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente. Nel caso di interventi in Comuni classificati montani o ricadenti in fogli di mappa classificati montani secondo l'allegato 7 al PSR 2014-22 e di termine per l'esecuzione degli interventi nel periodo tra il 1° dicembre e il 30 aprile dell'anno successivo, per il calcolo del numero di giorni di ritardo non è da prendere in considerazione detto periodo. Analogamente, nel caso di interventi in aree soggette a periodi di sospensione degli interventi selvicolturali per normativa (siti della Rete Natura 2000 e fascia A del PAI) e di termine per l'esecuzione degli interventi selvicolturali in detti periodi, per il calcolo del numero dei giorni di ritardo non è da prendere in considerazione il periodo di sospensione. Il peso da attribuire all'infrazione è pari a 1 (=basso) per ritardo fino a 40 giorni solari; è pari a 3 (=medio) per ritardo oltre 40 e fino a 80 giorni solari; è pari a 5 (=alto) per ritardo oltre 80 giorni solari, fino al limite temporale massimo di 120 giorni per la regolarizzazione della posizione del richiedente, al superamento del quale la domanda decade dal sostegno

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)  
Firmato digitalmente da Enrico Gallo